



Attuazione della direttiva UE sul
Whistleblowing (2019/1937)

LE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA NAZIONALE



Your partner in law.

PREMESSE

Tutti dovranno dotarsi di canali di segnalazione (interni, esterni e di divulgazione pubblica):

P.A.

(tranne i comuni con meno di 10mila abitanti e gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti)

Privati

(con +50 dipendenti e per alcuni settori indipendentemente da questo dato)


APPLICAZIONE DEL DECRETO: I SOGGETTI INTERESSATI

L'approvazione del decreto comporterà, inoltre, il superamento dell'attuale normativa nazionale sul whistleblowing. Vediamo in che termini:

Le principali novità rispetto alla disciplina attualmente vigente riguardano il settore **privato**.

La tutela dei whistleblower nel settore privato è allo stato molto limitata, riguardando esclusivamente i **dipendenti** e **collaboratori** degli enti privati che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e in relazione ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa.

La **nuova disciplina** al vaglio della Camera riguarderebbe invece tutti gli enti privati con **almeno** 50 dipendenti e quelli operanti in determinati settori, e che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a prescindere dal numero dei dipendenti.



APPLICAZIONE DEL DECRETO: GLI AMBITI INTERESSATI



1. **illeciti** amministrativi, contabili, civili o penali che **non** rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. Illeciti in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. Atti od omissioni che ledono gli interessi **finanziari** dell'UE;
5. Atti od omissioni riguardanti il **mercato interno** dell'UE;
6. Atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità** delle disposizioni degli atti dell'UE nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Quanto poi alle modalità di segnalazione, in linea con le disposizioni comunitarie, sono previsti:

1 Canali **Interni**

2 Canali **esterni**
tramite una segnalazione all'ANAC o ad altra autorità competente;


3 Possibilità di effettuare **divulgazioni pubbliche**



MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

È innanzitutto previsto un **divieto di ritorsione** (art. 17), che può verificarsi nelle seguenti ipotesi:

- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
- La retrocessione di grado o la mancata promozione
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
- Le note di merito negative o le referenze negative
- L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
- La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
- La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole




MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

- La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi
- economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi
- L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro
- La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
- L'annullamento di una licenza o di un permesso
- La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

È prevista l'adozione nei confronti del segnalante di misure (art. 19), anche provvisorie, necessarie ad assicurare la **tutela** alla **situazione giuridica** soggettiva azionata, ivi compresi:

- Il risarcimento del danno
- La reintegrazione nel posto di lavoro
- L'ordine di cessazione della condotta che costituisce ritorsione
- La dichiarazione di nullità degli atti adottati in esecuzione della condotta che costituisce ritorsione.



MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Sono poi previste **limitazioni** della **responsabilità** del segnalante (art. 20), laddove la segnalazione determini una violazione di:


- Obbligo di segreto
- Diritto d'autore
- Protezione dei dati personali
- Ovvero determini un'offesa della reputazione della persona coinvolta o denunciata



MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE



È prevista l'applicazione da parte dell'**ANAC** di sanzioni (art. 21) nei confronti del responsabile, di natura:



MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Sono poi garantite al segnalante misure di sostegno (art. 18) quali **informazioni, assistenza e consulenze** a titolo **gratuito** su:



- Modalità di **segnalazione** e sulla **protezione** dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea
- **Diritti** della persona coinvolta
- Modalità e condizioni di **accesso al patrocinio** a spese dello Stato

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

A tutela del segnalante, è previsto un obbligo di **riservatezza** (art. 12) in ordine all'identità del segnalante.

Essa **non** può essere **rivelata** o **divulgata**, senza il suo **consenso** espresso a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

Tale obbligo è già previsto dall'art. 54 bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001; la principale **novità** riguarda tuttavia la necessità che il consenso sia espresso, come richiesto dalla Direttiva.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

In caso di **rivelazione dell'identità** del segnalante è poi prevista la previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Una **tutela** analoga a quella del segnalante è inoltre **garantita** anche alle persone coinvolte e a quelle persone menzionate nella segnalazione, tra cui anche il segnalato stesso.

Tutti i soggetti coinvolti hanno infine diritto a:

- Un ricorso effettivo
- Un giudice imparziale
- Presunzione di innocenza e a un più generale diritto di difesa.